CAMERA DEI DEPUTATI N. 1675-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **LORETI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 24 settembre 1964 (*Stampato n. 743*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(TREMELLONI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 25 settembre 1964

—

Istituzione di una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso

Presentata alla Presidenza il 5 ottobre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge n. 1675, già approvato dal Senato, che istituisce un'imposta sul reddito dei fabbricati di lusso fa parte, come vi è noto, dell'insieme di provvedimenti predisposti o adottati dal Governo per fronteggiare la situazione congiunturale. Nonostante la non eccessiva entità del prelievo che si presume ricavabile dal provvedimento, esso costituisce un elemento particolarmente qualificante dell'azione congiunturale intrapresa dal Governo. E ciò per un duplice ordine di considerazioni.

Anzitutto, nel quadro delle misure fiscali alle quali il Governo ha dovuto far ricorso per fronteggiare le esigenze della situazione economica e consentire la ripresa del nostro ritmo di sviluppo, il provvedimento in questione sottolinea concretamente la volontà di evitare, nella massima misura consentita dagli strumenti di cui lo Stato attualmente dispone, che i prelievi pesino esclusivamente sulle classi meno abbienti. Fu infatti impegno del Governo di chiamare alla contribuzione per una efficace ripresa della nostra economia,

tutte le fasce di reddito in modo da non creare sacche di evasione agli oneri imposti dalle necessità economiche della collettività nazionale. Da qui la ragione sostanziale del peculiare trattamento tributario a cui vengono assoggettate forme di godimento del reddito che esaltano gli squilibri della nostra società.

Inoltre, il provvedimento in oggetto costituisce un significativo collegamento dell'azione congiunturale intrapresa dal Governo con le più ampie prospettive di rinnovamento che costituiscono gli obiettivi di fondo del centro-sinistra. L'imposizione tributaria sui fabbricati di lusso, difatti, oltre a muoversi lungo una linea di una maggiore severità fiscale che ridia concretezza al principio di progressività dell'azione tributaria, si articola lungo una direttrice di politica economica tesa a ricondurre il mercato edilizio e la politica della casa alle esigenze effettive della nostra società.

Molto si è detto a questo proposito circa le conseguenze negative che deriverebbero da una tale direttiva sull'evoluzione della stessa attività imprenditoriale. Ma sta di fatto che l'indirizzarsi della costruzione edilizia verso *standards* di lusso corrisponde ad un andamento artificioso del mercato che prima o poi si ritorce a danno della stessa attività imprenditoriale. L'esigenza di favorire e indirizzare la costruzione edilizia verso tipi di costruzione più accessibili alla domanda dei ceti meno abbienti costituisce dunque a ben guardare un elemento di sutura dell'interesse generale della collettività con gli interessi di una sana attività imprenditoriale.

In relazione a queste linee più generali di impostazione il provvedimento colpisce con una imposta pari al 20 per cento della rendita catastale i fabbricati di lusso e quelli che si è ritenuto opportuno di equipararvi secondo il disposto dell'articolo 1 anche per sopperire nella misura del possibile alle carenze della legislazione vigente in materia di fabbricati di lusso. Ed è auspicabile che la pratica attuazione del provvedimento sappia adeguarsi concretamente a questa esigenza per realizzare intiero lo spirito a cui vuole obbedire il provvedimento.

Queste, onorevoli Colleghi, le ragioni sostanziali che sollecitano la vostra approvazione del disegno di legge in oggetto nel testo trasmesso dal Senato.

LORETI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È istituita a decorrere dal 1° gennaio 1965 una imposta speciale sul reddito delle unità immobiliari urbane destinate ad abitazioni considerate di lusso a norma delle disposizioni vigenti, nonché sul reddito delle unità immobiliari urbane la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 29 maggio 1946, censite o da censire nel nuovo catasto edilizio urbano nelle categorie *A*-1 e *A*-8.

L'imposta speciale si applica con l'aliquota del 20 per cento sul reddito imponibile determinato ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 131.

ART. 2.

Per l'accertamento, per l'applicazione e per la riscossione dell'imposta speciale istituita con la presente legge valgono le disposizioni vigenti per l'imposta sul reddito dei fabbricati.

Il provento dell'imposta speciale è devoluto all'Erario.

ART. 3.

Nel primo anno di applicazione dell'imposta speciale è ammesso ricorso contro il ruolo all'Intendenza di finanza nel termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale di pagamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 1960, n. 131.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.